

Roma, 23 dicembre 2020

## **NELLA LETTERA DI MESSA IN MORA LA COMMISSIONE EUROPEA NON ESCLUDE IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CONCESSIONARI ESISTENTI**

Si chiarirà che la nostra legislazione in materia è conforme al diritto europeo che non è solo promozione della concorrenza ma anche e soprattutto la tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale.

**Cari amici e colleghi,**

senza minimizzare né sottovalutare l'avvio della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese sulla questione delle concessioni demaniali preliminarmente è bene tener presente che **al momento, a carico del nostro Paese e per le più diverse materie, vi sono ben 86 procedure di infrazione, di cui 32 sono state avviate negli ultimi due anni e lo scorso 3 dicembre, con quella che riguarda i balneari, ne sono state avviate altre 5 per altre problematiche.**

La messa in mora più risalente nel tempo è la nr. 2034 del 2009!

Pertanto, fra le circa 50 lettere di richiesta chiarimenti a carico dell'Italia, ci sono alcune che risalgono a circa 10 anni fa.

**Dati che possono essere ricavati facilmente dal sito del Ministero agli Affari Europei e che, purtroppo, sin qui non è stato evidenziato.**

Sulla tempistica è bene ricordare che la precedente procedura di infrazione che ci ha riguardato, la n. 4908/2008, fu sollevata il 2 febbraio del 2009 e archiviata il 27 febbraio del 2012: esattamente dopo tre anni!

**Così come è bene chiarire che la lettera di richiesta di chiarimenti non abroga né sospende la vigente legislazione.**

Comunque il Governo a mezzo della sottosegretaria Bonaccorsi ha immediatamente e pubblicamente dichiarato che risponderà puntualmente e precisamente alle informazioni chieste.

**Siamo certi che il nostro Paese ben potrà difendere la normativa vigente in quanto la stessa Commissione europea nella lettera riconosce la possibile sussistenza del legittimo affidamento; la necessità di una verifica della scarsità della risorsa nonché la possibile invocazione dei motivi di interesse generale che possono derogare all'obbligo di gara.**

Infatti una attenta e non frettolosa lettura della richiesta di chiarimenti, permette di rilevare che la stessa Commissione sottolinea che **"il diritto europeo non vieta agli Stati membri, quando prevedono norme transitorie giustificate e proporzionate, di tenere conto anche della situazione dei concessionari"** (pag. nr. 2 della lettera).

Ad avviso della Commissione è possibile invocare l'articolo 12, paragrafo 3, a condizione che avvenga con **"un'analisi caso per caso che consenta di valutare il legittimo affidamento dei titolari delle concessioni.."** (pag. 9 della lettera).



A tal proposito si chiarirà che il CdN, il suo Regolamento di attuazione e le leggi regionali prescrivono già la pubblica evidenza nel momento in cui si rilascia il titolo concessorio e che tutte le concessioni vigenti sono state rilasciate dopo la pubblicazione della istanza di parte o a seguito di avviso pubblico (negli ultimi decenni dopo che la competenza è stata trasferita ai Comuni).

A ciò si aggiunga che, le Capitanerie di porto prima e i Comuni dopo, hanno rilasciato nei decenni scorsi i provvedimenti amministrativi di rinnovo alla scadenza sempre, pacificamente e ripetutamente per non parlare dei titoli edilizi e delle licenze amministrative.

**È indubbio pertanto la sussistenza del legittimo affidamento degli attuali concessionari che la stessa lettera di messa in mora riconosce come non solo possibile ma anzi doveroso per la normativa europea.**

Nella lettera vi sono altri elementi interessanti per la difesa della normativa italiana vigente, come la esclusione di un interesse transfrontaliero *“sulla base dell’ubicazione geografica dell’area demaniale e del valore economico delle concessioni”*. (pag. 12 della lettera).

Manca, purtroppo, e lo si sottolineerà alla Commissione europea, alcun riferimento al **valore commerciale delle aziende in essere anche questo doveroso perché affermato proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 gennaio 2016 C-375/14, Laezza**, che ha dichiarato la non conformità con gli artt. 49 (sulla libertà di stabilimento) e 56 (libera prestazione dei servizi) del Trattato europeo di una cessione a titolo gratuito, alla scadenza della concessione, dei beni e attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione medesima.

E si potrebbe continuare nell’esame di questa lettera di chiarimenti.

Abbiamo già comunicato che siamo a disposizione del Governo e del Parlamento per contribuire a chiarire la peculiarità della situazione italiana per meglio difendere la nostra legislazione in materia, che riteniamo essere conforme al diritto europeo che non è solo tutela della concorrenza ma anche e soprattutto la tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale.

**Però, al momento l’urgenza non è quella di difenderla presso la Commissione europea quanto di farla applicare da quegli Enti italiani che sono ancora in ritardo.**

A tal proposito si ricorda che in tutte quelle situazioni in ritardo nell’applicazione della legge 145 / 2018 abbiamo predisposto due atti: una possibile ultima diffida con riserva di azione per danni e, soprattutto, una comunicazione per l’utilizzo dell’articolo 182 secondo comma della legge 34 / 2020 da utilizzare in tutti quei casi in cui non si è ancora riusciti ad avere la formalizzazione della nuova durata.

**Il presidente  
Antonio Capacchione**

